



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI COMO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento del Signor:

- MONTANARI DONATELLA *Presidente*
- PIROLA ANDREA FRANCESCO *Relatore*
- DAMBRUOSO STEFANO *Giudice*
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 266/2019
depositato il 24/08/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 35359017 IMU 2012
contro:

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

AVV.

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 266/2019

UDIENZA DEL

18/11/2019 ore 14:30

N°

285/01/19

PRONUNCIATA IL:

18 NOV. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 NOV. 2019

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La ricorrente impugna l'avviso di accertamento per parziale omesso versamento dell'Imu per l'anno 2012 in relazione ad un terreno edificabile deducendo: 1) la decadenza dal potere impositivo del concessionario in quanto l'atto impugnato è stato spedito in data 29.12.2018 e quindi oltre il termine decadenziale previsto del 31 dicembre 2017 - quinto anno dalla data di versamento dell'imposta avvenuta nel 2012-, in quanto nessuna dichiarazione da parte della ricorrente era dovuta per effetto della delibera del comune di _____ dell'8.11.2012 che aveva determinato i valori minimi Imu per i terreni edificabili in relazione a quell'anno di imposta, in quanto era noto al comune sin dal 2002 che il terreno oggetto dell'avviso di accertamento era edificabile ed il valore in base al quale era stata versata l'Imu era noto al comune in quanto concordato con lo stesso. Conseguentemente non era dovuta una nuova dichiarazione dei terreni edificabili con conseguente computo del termine decadenziale dal dicembre 2012 -data dell'ultimo adempimento dei versamenti e scadenza al 2.1.2018 -in quanto il 31.12.2017 cadeva di domenica-. Tale tesi è confortata dal parere del Garante del contribuente per la Regione Lombardia in data 31.1.2019 che, pur dando atto che trattasi di una questione controversa, reputa maggiormente condivisibile il principio espresso nell'ordinanza n.25304/17 della Corte di cassazione secondo cui la dichiarazione non è necessaria quando il valore dell'area edificabile è già noto al comune in base ai dati in suo possesso, in quanto maggiormente rispettosa dell'art. 6.co. del c.d. statuto del contribuente; 2) la nullità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento firmati dall'amministratore delegato della società concessionaria priva del potere di firma in quanto la delibera di conferimento dei poteri era stata assunta dall'assemblea della società e non consiglio di amministrazione in violazione delle norme del codice civile e dello statuto della società, nonché la nullità della sottoscrizione per mancanza di indicazione nell'atto impugnato degli estremi del provvedimento di concessione da parte del comune di _____ ad _____; 3) la nullità dell'avviso per carente motivazione avendo la ricorrente versato gli importi concordati con il comune di _____ e non essendo stata dimostrata la correttezza dei valori della tabella approvata l'8.11.2012; 4) la nullità dell'avviso di accertamento stante l'assenza di verifica del rispetto da parte di Areraiscossioni dei requisiti tecnici e organizzativi previsti per il concessionario dal Regolamento dell'Albo gestori dei tributi locali posto che la stessa opera tramite call center con una sede operativa in _____;
2. Il concessionario si è costituito e chiede il rigetto del ricorso così contro deducendo: 1) il termine decadenziale è stato rispettato per il fatto che in seguito alla delibera del comune dell'8.11.2012 che aveva modificato i valori Imu, la ricorrente aveva l'obbligo di dichiarare l'area fabbricabile di sua proprietà entro il 30.6.2013; avendo omessa tale dichiarazione il termine quinquennale decorre dal 31.12.2013 con scadenza al 31.12.2018 con conseguente tempestiva dell'atto impositivo spedito il 29.12.2018. In particolare sarebbe rimasto in vigore l'obbligo di dichiarazione per comunicare le variazioni di imposta che non dipendono da procedure telematiche e in particolare il valore dell'area edificabile che deve essere dichiarato dai proprietari sulla base del valore venale comune in commercio, dato per sua natura variabile; 2) l'atto è certamente e in equivocamente riconducibile alla società; 3) l'avviso di accertamento contiene i dati necessari per comprendere l'oggetto dell'accertamento ed il relativo allegato riporta tutti gli elementi essenziali per il calcolo dell'imposta; 4) l'inconferenza delle ulteriori censure
3. Il ricorrente ha depositato una memoria con cui insiste nei motivi di ricorso ribadendo l'insussistenza dell'obbligo della dichiarazione Imu in quanto il comune è in possesso di tutti i dati per liquidare l'imposta, insistendo inoltre per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto.

La Commissione condivide l'orientamento espresso dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25304/17, posta a fondamento del parere espresso dal Garante per il contribuente della Regione Lombardia preventivamente adito dalla ricorrente.

Tale ordinanza -in materia di Ici- , ma i cui principi sono applicabili anche in materia di Imu, sussistendo i medesimi presupposti impositivi, concerneva un caso identico a quello di specie in cui il contribuente non aveva effettuato la dichiarazione Ici in seguito alla variazione del valore di mercato delle aree fabbricabili, con conseguente decadenza del potere accertativo del tributo non versato essendo l'atto impositivo stato emesso entro il quinto anno dalla supposta omessa dichiarazione.

La Corte di legittimità ha ritenuto che in un caso siffatto non vi fosse l'obbligo di dichiarazione per il contribuente.

Infatti, posto che l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, prevede che "Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti al fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, "la variazione del valore di mercato delle aree fabbricabili, pertanto, non deve essere oggetto di dichiarazione al Comune, essendo relativa a dati che l'ente locale può agevolmente prelevare dall'Anagrafe tributaria (Banca dati catastale)" - Cass. n. 25304/17 in motivazione-.

A maggior ragione nel caso oggetto che occupa posto che i nuovi valori di mercato delle aree fabbricabili erano stati determinati dal comune con la delibera dell'8.11.2012.

Ciò in quanto deve ritenersi che l'obbligo di denuncia sia rimasto *solo per le variazioni non conoscibili in via officiosa dal comune.*

Tale orientamento è anche conforme al principio generale espresso dall'art. 6.co.1 d.lvo 212/00 c.d. statuto del contribuente.

Non si condivide quindi l'opposto orientamento espresso da Cass. n.17810 del 17.7.2017, fondato sul presupposto -in fatto insussistente, almeno nel caso specifico- che la variazione di valore del bene non fosse conoscibile telematicamente dal comune.

Quindi, escluso l'obbligo del contribuente di presentare una dichiarazione contenente la variazione del valore di mercato del bene, consegue che il potere di accertamento del tributo scadeva al termine del quinto anno successivo al periodo di imposta e quindi al 31.12.2017, con conseguente tardività dell'avviso di accertamento impugnato spedito il 29.12.2018.

Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.


Consegue la condanna alle spese di parte resistente che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e pone a carico della parte resistente le spese di lite di parte ricorrente liquidate in complessivi € 200,00

Così deciso in Como il 18.11.2019

Il Giudice estensore
dott. Andrea Francesco Pirola



Il Presidente
dott.ssa Donatella Montanari

